

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 20 Data 11/12/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di Consiglio comunale ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione delle aliquote per l’anno 2025”
----------------------------------	---

La sottoscritta Dr.ssa Michela Fornalè, Revisore dei Conti del Comune di Casale di Scodosia, nominata per il triennio 2023/2025, con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/12/2022;

Ricevuta la proposta di deliberazione di Consiglio comunale del 06/12/2024 con la quale il Consiglio comunale intende approvare per l’anno 2025 le aliquote e le detrazioni IMU;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

Visto l’art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano, all’annualità 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 09/04/2020;

Considerato:

- ✓ che l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”*;
- ✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021; solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto - vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Richiamato il Decreto del MEF 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Visto l’art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170 il quale dispone che *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica*

messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025...";

Visto il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023 con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso atto delle aliquote e detrazioni così come dettagliate nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto e come riportate nel Prospetto delle aliquote allegato A) alla deliberazione, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

Rilevato che l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 individua il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla proposta in oggetto.

Verona, lì 11/12/2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Fornalè Michela
Firmato digitalmente